



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 3-22  
INT.

**D.L. 7 gennaio 2022 n.1**

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID.**

**Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari**

**Provvedimento attuativo**

Letti:

- il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto legge 7.1.2022, n. 1
- le linee guida per il personale PA dei Ministeri della Funzione Pubblica e della Salute per la verifica del possesso della certificazione verde UE COVID19, del 9 ottobre 2021
- ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass nei luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controllo
- i provvedimenti emanati dal Procuratore Generale nelle date 14.10.2021, 16.10.2021, 19.10.2021, 8.11.2021, 10.1.2022;
- i provvedimenti adottati da questo Ufficio il 13.10.2021: *“Disposizioni per l'applicazione del D.L.nN.127/2021”*, con allegati (Prot.n.44/21), *“Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi covid-19, c.d. green pass”*; *“Informativa per i lavoratori pubblici”*; *“Individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento della contestazione della violazione degli obblighi di ingresso e incaricati della verifica della contestazione degli obblighi sul posto di lavoro e di cui all'art.9 quinquies, commi 6 ss DL n.52/2021”*, *“Individuazione dei soggetti incaricati della verifica di cui all'art.9 quinquies, c.1 D.L. n.52/2021”*, *“Informativa per i lavoratori esterni”*
- il Protocollo concluso il 12.1.2022 con il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza per la *“Verifica delle condizioni dei magistrati, togati e onorari, dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia rispetto al possesso del green pass per l'accesso negli uffici giudiziari”*, a seguito di delega conferita dal Procuratore Generale

## PREMESSO

che ai sensi del nuovo art. 4 quinquies, comma 2, del d.l. 22.4.2021, n. 52, introdotto dall'art 1 del d.l. 7.1.2022 n.1, la competenza per l'attuazione delle previsioni in materia è stata conferita al Procuratore Generale, in linea con le previsioni già vigenti in materia di controllo degli accessi agli edifici giudiziari del Distretto;

che l'art. 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione della certificazione verde UE COVID19 di cui al precedente art. 9 (c.d. *green pass base*) da parte dei magistrati ordinari e onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'art. 9 *quinquies*, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e i soggetti appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria);

che erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato art. 9 *sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia, i testimoni e le parti del processo;

che il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso ai luoghi di lavoro e, in particolare, negli uffici giudiziari, da parte di alcune delle categorie e soggetti, prima esenti;

**che l'art. 3 del citato decreto legge ha, infatti, previsto al comma 1, lett. a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'art. 9 *sexies* del d. l. n.52/2021, inserendo tra i soggetti cui è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione COVID19 (almeno c.d. *green pass base*) "i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre ha confermato l'esenzione "per i testimoni e le altre parti del processo".**

che sempre l'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1 ha previsto che, **a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2022, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti sia consentito solo a coloro che sono muniti del *green pass base*, con un'ulteriore aggiunta, valida per tutti i soggetti prima indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo;**

**che, inoltre, l'art.1 del citato decreto legge ha stabilito che dal 15.2.2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiranno entro il prossimo 15 giugno 2022 dovranno essere in possesso del c.d. *green pass rafforzato* o *super green pass* previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del d.l. 52/2021. (ossia l'obbligo vaccinale);**

**che sono esonerati da tutti i vincoli ed obblighi i soggetti esentati, per ragioni di salute, dall'obbligo vaccinale (c.d. Certificato di esenzione).**

che la disposizione dell'art. 9 *sexies* contiene una disciplina speciale ed autonoma, rispetto a quella prevista dall'art. 9 *bis*, anch'esso modificato con il citato art. 3 del d.l. 1/2022;

che il diverso termine di efficacia del 1° febbraio 2022 è indicato dal comma 1 *ter* del novellato art. 9 *bis* cit., mentre nulla è detto (o richiamato) per l'entrata in vigore e l'efficacia della disposizione dell'art. 9 *sexies*;

**che, quindi, ai fini di quel che qui rileva e viene disciplinato, la data di efficacia coincide con quella di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legge, ovvero il giorno 8.1.2022,**

discende che:

- 1) **dal giorno 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso ed esibizione del *Green pass di base* ( *vaccino; tampone; esenzione sanitaria*) permane per**
  - i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari
  - il personale amministrativo
  - i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria
- 2) **dal giorno 8 gennaio 2022 tale obbligo è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia**
- 3) **dal giorno 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti; non, però le parti dei processi e i testimoni) potranno accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso e con esibizione del c.d. *Green Pass* (vaccino; tampone o esenzione sanitaria)**
- 4) **dal giorno 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei punti 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022 – permanendo l'esclusione per i testimoni e le parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. *Green pass* rafforzato o *super Green pass*, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. A), b) e c-*bis*) del d.l. 52/2021.**

#### RICHIAMATI

- i provvedimenti adottati da questo Ufficio il 13.10.2021: “*Disposizioni per l'applicazione del D.L.nN.127/2021*”, con allegati (Prot.n.44/21), “*Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi covid-19, c.d. green pass*”; “*Informativa per i lavoratori pubblici*”; “*Individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento della contestazione della violazione degli obblighi di ingresso e incaricati della verifica della contestazione degli obblighi sul posto di lavoro e di cui all'art.9 quinquies, commi 6 ss DL n.52/2021*”,

*“Individuazione dei soggetti incaricati della verifica di cui all’art.9 quinquies, c.1 D.L. n.52/2021”, “Informativa per i lavoratori esterni”, provvedimenti tutti che restano in vigore con le modifiche sopra riportate e di cui al D.L. 7 gennaio 2022 n.1*

- la delega conferita a questo Procuratore dal Procuratore Generale con atto del 10 gennaio 2022 quanto ai controlli e alle modalità di verifica e accertamento di quanto disposto dall’art.9 sexies, come innovato dal D.L. n.1/2022

si

#### **DISPONE**

**anche a seguito della delega del Procuratore Generale  
quanto all’applicazione dell’art.9 sexies d. l. n.52/2021**

- 1) **resta in vigore l’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea per accedere alle sedi giudiziarie**
- 2) **l’accesso nelle sedi giudiziarie è consentito, secondo le disposizioni di legge, solo a chi indossa dispositivo di protezione (mascherina) .**
- 3) **dal giorno 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l’obbligo di possesso ed esibizione del *Green pass di base* è esteso ai difensori (Avvocati), ai consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato preso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un’amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, il personale delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria. Sulla base degli accordi intervenuti con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo la medesima disciplina prevista per gli Avvocati è applicata anche con riferimento ai soggetti iscritti alla Pratica Forense.**
- 4) **dal giorno 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) - permanendo la esclusione dei testimoni e delle parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso e con esibizione del c.d. *Green Pass* (almeno di base)**
- 5) **dal giorno 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti coloro che abbiamo compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022 – permanendo l’esclusione per i testimoni e le parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. *Green pass rafforzato o super Green pass*, previsto dall’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del d.l. 52/2021.**

Il personale di Vigilanza armata, incaricato delle attività di controllo, come da disposizioni integrative adottate, provvederà alle relative procedure mediante le apparecchiature fornite dall'Amministrazione giudiziaria o, comunque, in dotazione al predetto personale e potrà avvalersi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per quanto riguarda il puntuale rispetto delle disposizioni normative e di quanto disposto con il presente provvedimento.

Cuneo, 12 gennaio 2022

**Il Procuratore**  
*Onelio Dodero*

